

# **S.R.R. Catania Area Metropolitana**

**Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti**

## **Quesito n° 12:**

Spett.le S.R.R. Catania Area metropolitana,  
la presente al fine di richiedere i seguenti chiarimenti e l'acquisizione delle seguenti informazioni necessarie alla predisposizione dell'offerta per la partecipazione alla procedura di cui alloggetto:

1. Si chiede di voler confermare che quanto indicato a pag. 43 del Disciplinare di Gara, all'art. 17.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA al criterio n. 9.3 della Tabella dei criteri Canone d'affitto annuale da corrispondere alla stazione appaltante per l'utilizzo del CCR sia un refuso di stampa e pertanto da rimuovere in considerazione del fatto che:

L'inserimento di elementi economici all'interno dell'offerta tecnica costituisce palese divieto del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica - denominato anche divieto di commistione - ed è espressamente vietato dall'art. 165 del Disciplinare di gara, secondo cui Nella busta telematica contenente l'offerta tecnica non dovrà essere contenuto alcun documento da cui si possano evincere elementi quantitativi da inserire nella Busta C contenente l'offerta economica.

Il chiaro tenore dell'art. 15 del Disciplinare esclude, dunque, nella prospettiva di rafforzare la valutazione imparziale dell'offerta tecnica, l'inserimento di elementi di questa con quelli di carattere economico.

Sul punto il Consiglio di Stato ha disposto che il divieto in parola non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara, a meno che uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara (cfr. Cons. Stato, V, 14 dicembre 2018, n. 7057);

L'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica non solo è, nel caso di specie, astrattamente idoneo a consentire la ricostruzione anticipata, da parte della Commissione, del contenuto dell'offerta economica, in palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, ma è per di più espressamente vietato dalla lex specialis di gara che prevede, a pena di esclusione, il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica.

Secondo costante ed univoca giurisprudenza amministrativa, il divieto di commistione è posto a presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti, << in quanto la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della Commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica (ex multis Cons. Stato, V, 29 aprile 2020, n. 2732; Cons. Stato, V, 19 ottobre 2020, n. 6308) >>.

Il divieto in parola, pertanto, è attuazione dei principi di libera concorrenza e non discriminazione tra i concorrenti di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e risponde alla finalità di garantire la segretezza dell'offerta economica (cfr., tra le altre Cons. Stato, VI, 22 novembre 2012, n. 5928).

Invero, in una recente pronuncia il Consiglio di Stato ha rammentato che << già la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica prima di quella tecnica è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione (Cons. Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 612, che cita, a riscontro, ud., V, 20 luglio 2016, n. 3287 ed altre precedenti) >>.

Il sopramenzionato principio si declina in una triplice regola, per cui: a) la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in

# S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la suddetta commistione (Cons. St., sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392; id., sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890); b) è precluso ai concorrenti l'inserimento di elementi economico-quantitativi all'interno della documentazione che compone l'offerta tecnica (qualitativa) (Cons. St., sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612); c) l'apertura della busta contenente l'offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell'offerta tecnica (Cons. St., sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287).

La conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara, nella fase della valutazione dell'offerta tecnica, che precede quella di valutazione dell'offerta economica, appare di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento dell'operato della Commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l'imparzialità dell'attività valutativa della Commissione stessa (Cons. St., sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181).

In ultimo si rappresenta che l'assegnazione del totale dei punti solo al più alto ammontare sembra essere gravemente e palesemente sperequativo, in quanto determina un'ingiustificata lesione della par condicio fra i partecipanti alla gara nonché evidente violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di divieto di commistione, appiattendolo la valutazione dell'offerta tecnica e attribuendo un peso determinante a quello dell'offerta economica, con conseguente snaturamento del criterio di aggiudicazione previsto nei documenti di gara.

Cordiali saluti.

## **Risposta n° 1:**

Per quanto attiene il quesito posto, inerente al paragrafo:

*“17.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA”* del disciplinare di gara e relativo al lotto 3,

SEZIONE “CCR- ISOLA ECOLOGICA COMUNALE”,

CRITERI DI VALUTAZIONE “Applicazione dei CAM minimi. (D.M. 13.02.2014 come modificato dal D.M 24 maggio 2016 e D.M. 23/06/2022 )”

N° 9.3

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE: Canone d'affitto annuale da corrispondere alla stazione appaltante per l'utilizzo del CCR:

- a) € 40.000 – 6 punti
- b) € 60.000 – 8 punti
- c) € 100.000 – 15 punti

**tale offerta deve essere inserita nella busta tecnica,** in ragione del fatto che essendo “Punteggi tabellari”, vale a dire punteggi fissi e predefiniti attribuibili o non attribuibili in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, esulando dalla discrezionalità dei componenti la commissione giudicatrice, in questa fase, non sono atti ad influenzare le ragioni di convenienza economica nonché ad ipotizzare il contenuto dell'offerta economica nella sua interezza in quanto il dato economico contenuto nell'offerta tecnica non consente alla commissione di rappresentarsi le condizioni economiche dell'impegno dell'operatore per l'esecuzione del servizio violando la par condicio tra gli operatori economici in sede di valutazione degli elementi tecnici dell'offerta. Pertanto, considerato che tale sub-criterio non permette alla commissione di reputare conveniente o meno l'offerta da valutare rimane invariata la garanzia dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa così come previsti dall'art. 97 Cost. e dei principi di libera concorrenza e non discriminazione tra i concorrenti di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici.

# **S.R.R. Catania Area Metropolitana**

**Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti**

Quanto sopra, fermo restando le determinazioni della commissione di gara/commissione giudicatrice preposti all'assunzione delle determinazioni in questione.